

Esonero

Sono esonerati dall'assolvimento dell'obbligo coloro che:

- non esercitano la professione neppure occasionalmente

Sono previsti esoneri temporanei in caso di maternità, grave malattia o infortunio, ecc. (art. 15 Reg. Formazione approvato con delibera n. 308 del 23 ottobre 2013)

L'esonero è subordinato alla compilazione della relativa sezione nella propria scheda personale disponibile nel [SIDAF](https://www.conafonline.it/) (link <https://www.conafonline.it/>)